

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 10/2019 DEL 31 MAGGIO 2019

IN SCADENZA GLI ACCONTI IMU E TASI

Il 17 giugno (il 16 cade di domenica) scade il termine per il pagamento dell'acconto o della rata unica dell'IMU e della TASI.

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

L'IMPORTO DEL DIRITTO CAMERALE 2019

Il D.L. n. 90/2014 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") aveva previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica).

È inoltre disponibile il sito internet <http://dirittoannuale.camcom.it> che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2019, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€ 100,00	€ 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00

Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€ 15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€ 55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
-------	---

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

NUOVI ISA: IN ATTESA DEL SOFTWARE

L'Agenzia Entrate non ha ancora messo a disposizione il software per il calcolo degli Indicatori Sintetici di Affidabilità, i cosiddetti ISA, ed è molto probabile che questo non vedrà la luce prima della metà del mese di giugno.

Imprese e professionisti, ad oggi, non sono quindi in grado di calcolare il grado di affidabilità fiscale e quindi di capire se e quanto sia il caso di integrare i ricavi al fine di aumentare il punteggio.

Una differenza sostanziale rispetto agli studi di settore, ormai abrogati, riguarda la tipologia di dati da utilizzare per il calcolo: gli studi di settore erano applicabili con riferimento ai soli i dati in possesso dell'imprenditore o del professionista, per l'applicazione degli ISA, invece, è obbligatorio tenere in considerazione anche alcuni dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Questi dati dovranno essere scaricati dall'imprenditore o dall'intermediario tramite la propria area riservata dell'Agenzia Entrate.

In verità si tratta di un unico dato costruito sulla base dei dati riferiti alle sette annualità precedenti a quella con riferimento alla quale si applicano gli ISA per personalizzare le stime dei Ricavi/Compensi per addetto e del "Valore aggiunto per addetto", e quindi anche il reddito per addetto per singolo contribuente.

Occorre che gli intermediari siano delegati dal contribuente alla ricezione di questi dati.

Gli intermediari che hanno già ricevuto la delega per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti non dovranno presentare una nuova delega: è sufficiente inviare tramite la procedura Entratel un file contenente i dati riferiti alla lista dei contribuenti assistiti.

Gli intermediari che, invece, non hanno ricevuto delega al cassetto fiscale, sono tenuti a chiedere una nuova delega al proprio assistito.

Le deleghe cartacee o telematiche devono essere conservate presso la sede dell'intermediario e che sia redatto un registro cronologico delle deleghe ricevute.

Per ricevere il coefficiente individuale l'intermediario dovrà inviare all'Agenzia Entrate un file contenente i dati riferiti ai clienti per cui ha ricevuto delega, con anche qualche elemento di riscontro della dichiarazione IVA 2018 ovvero, in assenza, alcuni dati rilevati per l'applicazione degli studi di settore anno 2018 - periodo d'imposta 2017.

Gli intermediari, in questo caso, dovranno, inoltre, rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:

- di aver ricevuto espressa delega dai propri assistiti per ricevere i dati;
- che i dati indicati nel file inviato all'Agenzia delle Entrate corrispondono a quelli indicati nelle deleghe ricevute;
- che le deleghe saranno conservate nella sede o nell'ufficio per 10 anni.

Si ricorda che il raggiungimento di determinati livelli di affidabilità ISA permetterà ai contribuenti di accedere a regimi premiali, tra cui l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo o la possibilità di compensare crediti fiscali senza l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

È probabile che il ritardo nella messa a disposizione dei dati e del software per il calcolo dell'affidabilità comporti un differimento dei termini per il versamento delle imposte.

INCREMENTATO IL LIMITE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA SEMPLIFICATA

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha elevato, con Decreto del 10 maggio, il limite per l'emissione della fattura semplificata disciplinata dall'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.

La nuova soglia è stata incrementata da 100 a 400 euro.

La semplificazione dovrebbe consentire più facilmente l'emissione della fattura elettronica in formato XML. Tuttavia si ricorda che dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato dell'emissione della fattura in formato elettronico, è richiesto che debba essere sempre indicato almeno il codice fiscale o il numero di partita Iva del cessionario/committente destinatario della prestazione.

FISSATI GLI ESONERI DALL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Con il D.M. 10 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019, sono stati disposti nuovi esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli incassi giornalieri.

L'obbligo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020, anticipato al 1° luglio 2019 per alcuni contribuenti, non si applicherà:

- alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'[art. 2](#) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, ecc.), del [D.M. 13 febbraio 2015](#) (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento) e del [D.M. 27 ottobre 2015](#) (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- alle operazioni collegate a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all'[art. 22](#) del decreto Iva, effettuate in via marginale rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione (a tal fine, la norma specifica che si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1 per cento del volume d'affari registrato nel 2018). Tale esonero si applicherà fino al 31 dicembre 2019;
- alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Le operazioni di cui sopra continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi.

Il provvedimento precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per le operazioni di cui all'[art. 22](#) del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1 per cento del volume d'affari del 2018; per dette operazioni continuerà ad essere obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

TASSO INTERESSI DI MORA

Dal 1° luglio 2019 interessi di mora, per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento, saranno più bassi.

Il Provvedimento n. 148038 del direttore dell'Agenzia Entrate del 23 maggio 2019 porta infatti dal 3,01% al 2,68% il tasso su base annua per gli interessi di mora dovuti in caso di versamento delle cartelle di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica.

NUOVA SABATINI: NUOVO MODULO PER LA RICHIESTA

Il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'aumento dell'importo massimo agevolabile, ora pari a 4 milioni di euro, ha reso disponibile il nuovo modulo che le imprese devono utilizzare per presentare la domanda di agevolazione per la nuova Sabatini.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente e inviata, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo certificato della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Si ricorda che il Ministero ha reso disponibile l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello Sviluppo economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

PUBBLICATI GLI ELENCHI DEFINITIVI DEL 5 PER MILLE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi degli enti iscritti ai fini dell'accesso al cinque per mille, nonché l'aggiornamento dell'elenco permanente.

In particolare, gli elenchi riguardano:

- gli enti del volontariato;
- gli enti della ricerca scientifica e dell'Università;
- gli enti della ricerca sanitaria;
- le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA GUIDA DELLE ENTRATE AGGIORNATA A MAGGIO 2019

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono soggetti ad importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

L'Agenzia Entrate ha di recente pubblicato l'aggiornamento della guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", tramite la quale intende fornire indicazioni utili per richiedere correttamente tutti questi benefici fiscali, illustrando modalità e adempimenti.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano:

- Proroga della maggiore detrazione Irpef;
- Beneficiari del diritto alle detrazioni;
- Comunicazione all'Enea dei lavori effettuati.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLA CEDOLARE SECCA SUL REDDITO DA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE

Con la Risoluzione n. 50/E del 17 maggio 2019 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti circa l'ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale.

In particolare le Entrate hanno chiarito che possono accedere al regime della "cedolare secca" (art. 3 D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23) anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Resta fermo, invece, per quanto attiene alla figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, così come chiarito con la citata circolare n. 26/E del 2011.

730 PRECOMPILATO, FINO AL 20 GIUGNO È POSSIBILE ANNULLARE E CORREGGERE LA DICHIARAZIONE INVIATA

A partire dal 28 maggio scorso è possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione corretta tramite l'applicazione web dedicata.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione può essere annullata una sola volta e fino al 20 giugno 2019 e che, con l'annullamento, tutti i dati inseriti saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall'Agenzia.

Si ricorda inoltre che:

- è possibile annullare il modello 730 se lo stato della ricevuta dell'invio risulta "Elaborato" e accedendo all'applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l'invio;
- in caso di compilazione di Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, è necessario prima cancellare i dati inseriti cliccando su "Ripristina" nella sezione "Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo";
- per procedere con l'annullamento occorre selezionare "Richiedi annullamento 730";
- annullando il 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche l'F24 eventualmente predisposto;
- nella sezione "Ricevute" è possibile controllare e stampare le ricevute dell'annullamento del 730 e dell'F24.
- in caso di dichiarazione congiunta, l'operazione di annullamento deve essere richiesta solo dal dichiarante.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia infine che, una volta annullato il 730, non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e, quindi, occorre trasmetterne una nuova; in caso contrario la dichiarazione risulterà omessa.

È possibile inviare il nuovo 730 dopo che sono trascorse 24/48 ore dall'annullamento del precedente.

LA GUIDA MULTIMEDIALE SUGLI STRUMENTI PATRIMONIALI PER LA TERZA ETÀ

Il 73% degli italiani è proprietario di casa di abitazione, circa un italiano su tre vive da solo e sono circa 1,3 milioni i nuclei familiari composti da anziani con un reddito inferiore a 20.000 euro, proprietari di una casa che vale almeno 200.000 euro. Spesso questa situazione si associa a una condizione di fragilità determinata dalla vecchiaia e/o dalla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare.

L'insieme di queste circostanze suggerisce che vi sia un importante potenziale di sviluppo per strumenti che permettano di rendere liquida una parte della ricchezza accumulata nella casa di abitazione, conservando il diritto ad abitarci fino al termine della vita.

Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno pubblicato una Guida multimediale sugli strumenti patrimoniali per la Terza età. La Guida costituisce un ulteriore strumento, ancora più intuitivo e innovativo con grafiche e personaggi animati, per far conoscere i principali istituti giuridici contenuti nella Guida cartacea dedicata alla Terza età che consentono di pianificare una vecchiaia serena disponendo anche della sola casa di proprietà.

Di seguito i cinque strumenti patrimoniali, presenti nella guida multimediale:

1 - rendita vitalizia

- 2 - contratto di mantenimento
- 3 - donazione con onere di assistenza
- 4 - prestito vitalizio ipotecario
- 5 - vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 10/2019 DEL 31 MAGGIO 2019

INCENTIVO OCCUPAZIONE “NEET” PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2019

Con il Decreto n. 581 del 28.12.2018, l'Anpal, al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio e formazione, ha prorogato l'incentivo "Occupazione NEET". L'INPS con la circolare n. 54 del 17.04.2019 ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani".

L'agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione della Provincia di Bolzano. L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1.1.2019 e il 31.12.2019, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e i rapporti di apprendistato professionalizzante. L'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Il beneficio è escluso nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

L'agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine. In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

L'incentivo è pari allo sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (671,66 euro), per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L'agevolazione è fruibile dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28.02.2021. Con riferimento ai rapporti di apprendistato professionalizzante, l'Inps ha chiarito che l'agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo e comunque per non più di 12 mesi.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile introdotto dalla L. 205/2017. In questo caso l'incentivo è fruibile per la parte residua dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Per essere ammesso all'incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare di ammissione all'incentivo. Una volta determinato l'importo dell'incentivo ed aver effettuato le opportune verifiche, l'Inps comunicherà all'azienda l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo. Nell'ipotesi in cui l'istanza venga accolta, entro 10 giorni di calendario, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione a pena di decadenza.

ASSUNZIONE AGEVOLATA LAVORATORI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Le imprese che assumono un percettore di Reddito di cittadinanza nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo.

L'incentivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di apprendistato, effettuate direttamente o per il tramite di uno dei soggetti accreditati (agenzie di somministrazione, intermediazione, ecc.).

È riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei contributi Inail, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso. Comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

Contestualmente all'assunzione, se necessario, il datore di lavoro dovrà stipulare presso il centro per l'impiego, un patto di formazione, con il quale garantisce al lavoratore un percorso formativo o di riqualificazione professionale. È stato inoltre previsto che nel caso di licenziamento del beneficiario di Reddito di cittadinanza effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Esiste un'altra possibilità di fruizione del beneficio, cioè gli enti di formazione accreditati potranno stipulare presso i centri per l'impiego un patto di formazione. Se in seguito a questo percorso formativo il soggetto interessato otterrà un lavoro coerente con il profilo formativo, stipulando un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro sarà riconosciuto l'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità ed il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità. La restante metà dell'importo sarà riconosciuta all'ente di

formazione accreditato che ha garantito al lavoratore il percorso formativo, sotto forma di sgravio contributivo per i propri dipendenti sulla base delle regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del reddito di cittadinanza. Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questa Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964